

Legge regionale 19 novembre 1990 , n. 51 - TESTO VIGENTE dal 02/12/1999

Provvedimenti per la promozione e lo sviluppo delle cooperative e dei Consorzi garanzia fidi tra imprese artigiane.

Art. 3

(1)

1. Dopo il quarto comma dell' articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, è aggiunto il seguente comma:

<<Le cooperative che abbiano fruito delle anticipazioni debbono mantenere i requisiti stabiliti dall' articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per almeno un triennio decorrente dalla data di erogazione del finanziamento, a pena di decadenza del beneficio e di revoca dell' anticipazione concessa, con la maggiorazione degli interessi risultanti dall' applicazione del tasso netto sui depositi di tesoreria regionale in vigore tempo per tempo. >>.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998